

Parliamentary **Assembly** **Assemblée** parlementaire

Assemblea parlamentare

Applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Doc. 9540

11 settembre 2002

Comunicazione

del Segretario generale del Consiglio d'Europa

Rapporto biennale del Segretario Generale all'Assemblea parlamentare

Introduzione

Ai sensi dell'Articolo 16.5 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, il Segretario generale è tenuto a presentare un rapporto biennale all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta, entrata in vigore il 1° marzo 1998. Il primo rapporto del Segretario generale al riguardo è stato presentato davanti all'Assemblea parlamentare nell'ottobre 2000 (Doc. 8879 del 18 ottobre 2000). Questo secondo rapporto contiene delle informazioni sull'evoluzione dei risultati ottenuti dalla Carta in quanto strumento di monitoraggio che permette di valutare le politiche sulle lingue regionali e minoritarie messe in atto negli Stati Parti contraenti e di favorirne i progressi.

Stato delle firme e ratifiche

Alla data del 27 agosto 2002, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie era stata firmata da 29¹ Stati, 17² dei quali l'avevano ratificata. L'elenco delle firme e delle ratifiche è riportato nell'Allegato I al presente documento. Nel mio precedente rapporto, nel 2000, mi ero rammaricato della deludente lentezza delle ratifiche. Da allora, tuttavia, si è registrato un aumento del 26% per quanto riguarda le firme, mentre le ratifiche sono aumentate del 70%. Globalmente, possiamo quindi ritenerci soddisfatti di tale progresso ottenuto nelle ratifiche, ma dobbiamo persuadere un maggior numero di Stati membri a procedere alla firma della Carta e intensificare gli sforzi per mantenere questo ritmo di ratifica. Attualmente, molti degli Stati firmatari sono in grado di ratificare il trattato e dovrebbero essere incoraggiati a farlo. Sono ugualmente numerosi gli Stati che non hanno ancora firmato, o ratificato la Carta, pur essendosi esplicitamente impegnati a farlo nei confronti dell'Organizzazione.

I seguenti Stati, al momento della loro adesione al Consiglio d'Europa, hanno assunto l'impegno di firmare e ratificare la Carta entro una certa data.

Stato membro	Parere dell'Assemblea	Data limite per la firma e la ratifica della Carta	Data della firma	Data della ratifica
Albania	189(1995)			
Armenia	221(2000)	25/01/2002	11/05/2002	01/05/2002
Azerbaijan	222(2000)	25/01/2002	21/12/2001	
Bosnia-Erzegovina	234(2002)	24/04/2004		
Croazia	195(1996)	06/11/1996	05/11/1997	05/11/1997
Georgia	209(1999)	27/04/2000		
Moldova	188(1995)	13/07/1996	11/07/2002	
Russia	193(1996)	28/02/1998	10/05/2001	
Ucraina	190(1995)	09/11/1996	02/05/1996	
"ex Repubblica jugoslava di Macedonia"	191 (1995)	09/11/1996	25/07/1996	

Si deve naturalmente riconoscere che per alcuni di questi Stati la ratifica della Carta – già di per sé complessa, poiché richiede un accurato adattamento degli impegni assunti alla situazione di ciascuna lingua – è ulteriormente complicata dal numero di lingue da prendere in considerazione e/o dalla complessa situazione politica. Per queste ragioni, la valutazione del rispetto dell'obbligo di firmare e ratificare la Carta dovrebbe essere accompagnata da un attento monitoraggio dell'evoluzione della situazione negli Stati interessati.

D'altro canto, anche alcuni tra i vecchi Stati membri del Consiglio d'Europa non hanno ancora ratificato la Carta. Molti di tali Stati contano un numero notevole di lingue regionali o minoritarie, che la Carta potrebbe contribuire a tutelare e promuovere, con l'intento di preservarne l'utilizzo nella sfera pubblica e privata. Mi preme sottolineare la necessità per i suddetti Stati di avviare un dibattito pubblico che possa aiutare a sensibilizzare sull'importanza della tutela di tali lingue e della ratifica della Carta.

¹ Armenia, Austria, Azerbaijan, Croazia, Cipro, Danimarca, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia", Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

² Armenia, Austria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Il sistema di monitoraggio

L'elemento essenziale per un efficace funzionamento della Carta è il suo meccanismo di controllo, istituito per valutare l'effettiva applicazione della Carta negli Stati Parti contraenti, e, se del caso, raccomandare miglioramenti nella legislazione, nella politica e nella pratica. Dal momento che la Carta è in vigore dal 1998, possiamo ormai affermare che il meccanismo di monitoraggio funziona in modo soddisfacente. Il compito centrale di tale meccanismo è svolto dal Comitato di esperti indipendenti, incaricato di valutare il rispetto degli impegni da parte degli Stati contraenti e di renderne conto al Comitato dei Ministri. Il Comitato ha pertanto il ruolo di esaminare le leggi e le normative vigenti, in funzione degli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della Carta, nonché le pratiche concrete osservate nel paese nei confronti delle sue lingue regionali o minoritarie. Ha di conseguenza definito i propri metodi di lavoro, che gli consentono di raccogliere le informazioni sia presso le autorità competenti, che presso fonti indipendenti sul territorio dello Stato, al fine di ottenere un quadro esatto ed equo della situazione reale delle lingue all'interno di ogni Stato.

Dopo un esame preliminare del rapporto periodico iniziale presentato da uno Stato Parte, il Comitato sottopone, ove necessario, le relative domande al governo interessato, al fine di ottenere informazioni complementari sui punti che ritiene non siano stati sufficientemente sviluppati nel rapporto periodico. Questa procedura scritta è generalmente seguita da una "missione ricognitiva" effettuata nello Stato interessato da parte di una delegazione del Comitato, che incontra i rappresentanti di organismi e associazioni la cui attività è strettamente collegata all'uso di tali lingue, e consulta le autorità sulle questioni che sono state portate alla sua attenzione. Tale raccolta di informazioni è destinata a permettere al Comitato di valutare nel modo più adeguato l'applicazione della Carta nello Stato oggetto della visita.

A conclusione di tale processo, il Comitato di esperti adotta il proprio rapporto, che è presentato al Comitato dei Ministri, accompagnato da proposte sulle raccomandazioni che quest'ultimo potrebbe rivolgere a una o più Parti, in funzione delle necessità.

Visto che le Parti sono tenute a presentare ogni tre anni un rapporto sulle misure adottate per tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie, conformemente alle disposizioni della Carta, questo processo di monitoraggio è destinato a instaurare un dialogo permanente con ciascuno Stato e a incoraggiarlo a intensificare gradualmente il proprio impegno.

Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che un effetto indiretto importante della procedura di monitoraggio è rappresentato dall'avvio di un dialogo all'interno del territorio dello Stato Parte tra i locutori delle lingue in questione e i responsabili della loro tutela pratica a livello nazionale, regionale o locale. L'attiva partecipazione nel processo di valutazione di quanti sono direttamente interessati dalla politica seguita in questo campo è una condizione essenziale per ottenere un reale miglioramento della situazione delle lingue regionali o minoritarie.

I rapporti del Comitato di esperti e le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri

Il Comitato di esperti ha adottato fino ad oggi sette rapporti, riguardanti Croazia, Ungheria, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Svizzera e Liechtenstein. Tali rapporti sono stati resi pubblici dal Comitato dei Ministri e sono disponibili on line³ o in formato cartaceo presso il Segretariato della Carta, alla Direzione della cooperazione per la democrazia locale e regionale. Nei primi sei casi, il Comitato dei Ministri ha successivamente rivolto delle Raccomandazioni alle autorità interessate. Tali Raccomandazioni, che seguono da vicino le proposte formulate dal Comitato di esperti, sono riportate nell'Allegato II al presente rapporto.

³ [http:// www.coe.int/local/](http://www.coe.int/local/)

Principali problemi attinenti alla tutela e alla promozione delle lingue regionali o minoritarie

Nel corso del suo processo di monitoraggio, il Comitato di esperti ha potuto individuare i settori nei quali l'applicazione della Carta pone difficoltà particolari. Ci limiteremo a citarne alcuni, sottolineando che questo elenco dei settori problematici non deve assolutamente essere considerato completo ed esauriente. Per disporre di un quadro generale soddisfacente della situazione reale delle lingue regionali o minoritarie, è indispensabile leggere ogni rapporto separatamente, poiché la situazione varia a seconda dei paesi. I settori illustrati qui appresso hanno la caratteristica comune di porre problemi in numerosi Stati Parti contraenti già esaminati dal Comitato di esperti.

L'istruzione è sicuramente un settore che presenta sfide cruciali e che sembra dover affrontare problemi simili in numerosi Stati Parti: ad esempio, un inquadramento concettuale e organizzativo inadeguato per l'insegnamento delle lingue minoritarie (a livello prescolare, primario, secondario), una formazione specifica insufficiente o inesistente per gli insegnanti di lingue regionali o minoritarie e una grave penuria di materiale didattico.

L'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie dinanzi ai tribunali incontra ugualmente numerosi ostacoli. Le disposizioni giuridiche relative a tali lingue garantiscono normalmente la possibilità di utilizzarle, ma, nella pratica, tale facoltà è offerta solo in casi eccezionali. Molto spesso, l'insufficienza di competenze linguistiche da parte del personale giudiziario è aggravata dalla mancanza di interpreti qualificati ai quali potersi rivolgere nei casi in cui viene utilizzata una lingua regionale o minoritaria.

Problemi analoghi si riscontrano spesso nelle amministrazioni, dove si constata frequentemente un'insufficiente informazione di certi funzionari circa l'obbligo di comunicare o di accettare dei documenti in una lingua regionale o minoritaria.

Desti inoltre preoccupazione il fatto che, nei loro rapporti con le autorità amministrative o i tribunali, i locutori delle lingue regionali o minoritarie si dimostrano spesso riluttanti a utilizzare le possibilità in materia di tutela linguistica che le autorità hanno l'obbligo di mettere a loro disposizione, per paura di essere considerati dei "seccatori". Il che dimostra che la tutela e la promozione effettiva delle lingue regionali o minoritarie richiedono spesso un cambio di mentalità, sia da parte dei locutori di tali lingue, che dei rappresentanti dei pubblici poteri. Tale aspetto si ricollega alla più ampia necessità di sensibilizzare la comunità linguistica maggioritaria sull'esistenza di lingue regionali e minoritarie e sul posto che occupano nel patrimonio culturale nazionale.

Il fatto che tali lingue siano quasi completamente assenti nei mass media è un altro grave handicap per la loro preservazione e il loro sviluppo, visto il contesto delle società moderne. Il problema riguarda in particolare le lingue meno diffuse, che non hanno un pubblico sufficientemente vasto per interessare i media commerciali. Spetta in tal caso allo Stato accertarsi che esistano disposizioni sufficienti per soddisfare i bisogni dei locutori delle lingue regionali o minoritarie, in particolar modo nei mass media del servizio pubblico; si deve constatare che gli Stati Parti contraenti svolgono tale compito in modo molto variabile.

In genere, anche quando esiste un quadro giuridico generale che consente il rispetto da parte di uno Stato degli impegni assunti ai sensi della Carta, il Comitato di esperti ha osservato che mancano spesso normative concrete che possano essere applicate dai singoli funzionari, il che ostacola il conseguimento degli obiettivi specifici. Ha inoltre constatato, in numerosi casi, l'assenza di politiche coerenti destinate alla tutela e allo sviluppo delle lingue regionali o minoritarie, soprattutto per quanto riguarda quelle meno diffuse coperte dalle disposizioni della Parte II della Carta.

Il ruolo delle collettività locali e regionali

Il Comitato di esperti ha confermato nei suoi rapporti il ruolo essenziale svolto dai poteri locali e regionali per la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie. È tanto più vero in settori quali l'istruzione, l'amministrazione locale e regionale, gli scambi transfrontalieri, i mass media, la cultura o i servizi sanitari per malati e anziani. Il Comitato ha altresì notato in numerosi casi che gli enti territoriali non erano stati informati degli impegni internazionali assunti dallo Stato Parte al momento della ratifica della Carta. Può pertanto verificarsi il caso in cui la principale autorità incaricata della messa in opera di alcuni di tali impegni non sia a conoscenza del suo obbligo di organizzare certi determinati servizi in una lingua regionale o minoritaria. Il Comitato ha quindi insistito sulla necessità di una trasmissione più efficace dell'informazione a livello locale e del maggiore coinvolgimento degli enti locali in tutto il processo. Ha sottolineato, d'altra parte, che non si possono legittimamente avanzare delle considerazioni sul concetto di autonomia locale utilizzandole come pretesto per lasciare alla discrezionalità dei poteri locali il compito di determinare in che misura saranno rispettati nella pratica gli impegni dello Stato ai sensi della Carta.

Politica dell'informazione

Il Comitato di esperti ha inoltre sottolineato l'importanza di fornire al pubblico un'informazione sufficiente circa l'esistenza di servizi nelle lingue regionali o minoritarie. Ha infatti potuto constatare situazioni in cui i locutori di tali lingue non erano al corrente del fatto che doveva essere offerto un insegnamento prescolare, primario o secondario nelle lingue regionali o minoritarie. Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità di utilizzare tali lingue nei rapporti con l'amministrazione, o per ottenere dei documenti in una lingua regionale o minoritaria. Il Comitato ha pertanto sottolineato che spetta allo Stato informare i locutori di tali lingue delle possibilità di utilizzarle e di consultare, se del caso, la documentazione nella loro lingua.

Cooperazione con gli Stati Parti contraenti

Nel corso delle sue attività, il Comitato di esperti ha avuto modo, in generale, di operare in un clima di cooperazione molto positiva, sia con le autorità centrali, che con le collettività territoriali o le organizzazioni e associazioni non governative con le quali ha avuto dei contatti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Nella maggior parte dei casi, gli Stati Parti hanno presentato il loro rapporto periodico iniziale alla data stabilita, hanno risposto alle domande del Comitato di esperti entro termini ragionevoli e le visite ricognitive in loco, oltre ad essere state apprezzate, hanno molto spesso rafforzato la cooperazione tra lo Stato e i locutori della lingua regionale o minoritaria. È un motivo di soddisfazione e può essere considerato un segnale della volontà politica degli Stati oggetto della procedura di monitoraggio di migliorare realmente la situazione delle lingue regionali o minoritarie parlate sul loro territorio.

La valutazione in corso

Attualmente, il Comitato di esperti sta mettendo a punto il suo primo rapporto sulla Germania e prevede di presentarlo al Comitato dei Ministri nell'autunno dell'anno in corso. Procede inoltre alla valutazione del modo in cui la Carta è applicata in Svezia, Slovenia e Regno Unito. Il rapporto iniziale della Danimarca, che doveva essere comunicato il 1° gennaio 2002, non è ancora pervenuto al Comitato, il che ha ritardato l'avvio della procedura di monitoraggio. I rapporti periodici iniziali di Spagna, Austria e Slovacchia sono attesi nei prossimi mesi.

La Carta stabilisce che gli Stati Parti contraenti devono presentare dei rapporti periodici ogni tre anni. L'impatto della valutazione del Comitato di esperti è quindi costante. Questo secondo ciclo di valutazione metterà in luce i progressi realizzati dall'adozione dei primi rapporti e permetterà in particolare di prendere atto delle misure adottate per applicare le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri.

Nel 2002, il Comitato di esperti dovrebbe ricevere i secondi rapporti periodici di Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Croazia e Ungheria. Il Comitato dei Ministri ha adottato il nuovo schema che devono seguire gli Stati per la redazione del loro secondo rapporto, e il Segretariato della Carta ha organizzato una riunione di lavoro con i rappresentanti dei suddetti Stati a Strasburgo, agli inizi del 2002, per facilitare l'elaborazione dei rapporti di questa seconda fase di monitoraggio. Per il momento, tuttavia, soltanto la Norvegia ha presentato il suo secondo rapporto. Mi auguro che gli altri Stati Partecipanti lo invieranno in un prossimo futuro.

Questa seconda fase di monitoraggio inciderà evidentemente sul carico di lavoro complessivo del Comitato di esperti, poiché dovrà essere condotta parallelamente all'esame dei rapporti iniziali dei paesi che hanno ratificato più recentemente la Carta. Per quanto il Comitato abbia modificato i propri metodi di lavoro per svolgere tale compito, utilizzando in particolare maggiormente i gruppi di lavoro, ci sono limiti a quanto si può realizzare disponendo di mezzi ridotti. La situazione dovrà essere esaminata attentamente per accertarsi che il Comitato di esperti e il suo Segretariato abbiano la capacità di fronteggiare la crescente mole di lavoro.

Conclusioni

In numerosi Stati, in primo luogo tra quelli che sono Parti contraenti della Carta, ma anche tra quelli che non l'hanno ancora ratificata o firmata, l'esistenza stessa della Carta e naturalmente la sua applicazione, quando è intervenuta, hanno sensibilizzato la popolazione sulla questione delle lingue regionali o minoritarie. In molti casi, hanno inoltre incoraggiato il dialogo tra le autorità e i locutori di tali lingue. Questo rappresenta un importante passo avanti che giustifica pienamente, di per sé, che sia accordato un sostegno fermo e costante al sistema della Carta: in realtà, l'apertura di un autentico dialogo e il riconoscimento e il rispetto della specificità delle lingue regionali o minoritarie sono un potente fattore di coesistenza pacifica e armoniosa all'interno di uno Stato.

Inoltre, l'evoluzione del meccanismo di monitoraggio ha dimostrato che la Carta è diventata uno strumento di riferimento in questo campo, riconosciuto ugualmente da altre organizzazioni internazionali, quali l'OSCE.

L'Unione europea accorda anch'essa una crescente attenzione alla tutela delle lingue regionali o minoritarie, in particolare nella prospettiva dell'adesione imminente di una "prima ondata" di paesi dell'Europa centrale. Secondo l'Articolo 22 della sua Carta dei diritti fondamentali, "l'Unione europea rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica". I mezzi tramite i quali tale norma può essere sviluppata per quanto concerne la tutela della diversità linguistica sono esaminati dalla Convenzione sul futuro dell'Unione europea. È per questo che è a mio avviso essenziale, nell'ambito dei lavori della suddetta Convenzione, accordare tutto il sostegno possibile alla Carta delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa, al fine di rafforzarne il ruolo di norma giuridica di riferimento sull'insieme del continente europeo.

APPENDIX I (English only)



European Charter for Regional or Minority Languages

(Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)

ETS n°: 148

Treaty open for signature by the member States and for accession by non-member States

Status as of 28/08/02

Opening for signature :

Place : Strasbourg

Date : 05/11/92

Entry into force :

Conditions : 5 Ratifications.

Date : 01/03/98

Member States of the Council of Europe:

States	Date of signature	Date of ratification	Date of entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
Albania										
Andorra										
Armenia	11/05/01	25/01/02	01/05/02			X				
Austria	05/11/92	28/06/01	01/10/01			X				
Azerbaijan	21/12/01					X				
Belgium										
Bosnia and Herzegovina										
Bulgaria										
Croatia	05/11/97	05/11/97	01/03/98		X	X				
Cyprus	12/11/92	26/08/02	01/12/02			X				
Czech Republic	09/11/00									
Denmark	05/11/92	08/09/00	01/01/01			X			X	
Estonia										
Finland	05/11/92	09/11/94	01/03/98			X				
France	07/05/99					X				
Georgia										
Germany	05/11/92	16/09/98	01/01/99			X				
Greece										
Hungary	05/11/92	26/04/95	01/03/98			X				
Iceland	07/05/99									
Ireland										
Italy	27/06/00									
Latvia										
Liechtenstein	05/11/92	18/11/97	01/03/98			X				
Lithuania										

Luxembourg	05/11/92									
Malta	05/11/92									
Moldova	11/07/02									
Netherlands	05/11/92	02/05/96	01/03/98			X	X			
Norway	05/11/92	10/11/93	01/03/98			X				
Poland										
Portugal										
Romania	17/07/95									
Russia	10/05/01									
San Marino										
Slovakia	20/02/01	05/09/01	01/01/02			X				
Slovenia	03/07/97	04/10/00	01/01/01			X				
Spain	05/11/92	09/04/01	01/08/01			X				
Sweden	09/02/00	09/02/00	01/06/00			X				
Switzerland	08/10/93	23/12/97	01/04/98			X				
the former Yugoslav Republic of Macedonia	25/07/96									
Turkey										
Ukraine	02/05/96									
United Kingdom	02/03/00	27/03/01	01/07/01			X	X			

Non-member States of the Council of Europe:

States	Date of signature	Date of ratification	Date of entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
--------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

Total number of signatures not followed by ratifications :	12
Total number of ratifications/accessions :	17

Notes :

a: Accession - s: Signature without reservation as to ratification - su: Succession - r: Signature "ad referendum".
R.: Reservations - D.: Declarations - A.: Authorities - T.: Territorial Application - C.: Communication - O.: Objection.

Source: Treaty Office on <http://conventions.coe.int>

APPENDIX II (English only)

COUNCIL OF EUROPE

COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation RecChL(2001)1 on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by the Netherlands

*(Adopted by the Committee of Ministers
on 19 September 2001
at the 765th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Bearing in mind the instrument of acceptance submitted by the Kingdom of the Netherlands on 2 May 1996;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts of the Charter with respect to the application of the Charter by the Kingdom of the Netherlands;

Having taken note of the comments submitted by the Dutch authorities on the content of the report of the Committee of Experts;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by the Netherlands in its initial periodical report, supplementary information given by the Dutch authorities, information submitted by bodies and associations legally established in this country and information obtained by the Committee of Experts during its on-the-spot visit,

Recommends that the Netherlands take account of all the observations of the Committee of Experts and, as a matter of priority:

1. take the necessary steps to ensure that a substantial part of pre-school and primary education is available in Frisian. In order to achieve the objectives fixed by the authorities in respect of Frisian, the quality and the continuity of the teaching of Frisian throughout the education process, and in particular in secondary education, should be improved. Further efforts should be made to ensure and improve the necessary basic and further teacher training;
2. ensure the practical implementation of the existing legal provisions as regards the use of Frisian in relation to the judicial and administrative authorities;

3. take into account the special needs of broadcasting in Frisian and consider increasing its financial support;
4. develop a general national language policy for those languages covered only by Part II of the Charter, based on the objectives and principles outlined therein.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation RecChL(2001)2
on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages
by Croatia

*(Adopted by the Committee of Ministers
on 19 September 2001
at the 765th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Bearing in mind the instrument of ratification submitted by the Republic of Croatia on 5 November 1997;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts of the Charter with respect to the application of the Charter by the Republic of Croatia;

Having taken note of the comments submitted by the Croatian authorities on the content of the report of the Committee of Experts;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by Croatia in its initial periodical report, supplementary information given by the Croatian Government, information submitted by bodies and associations legally established in Croatia, and information obtained by the Committee of Experts during its “on-the-spot visit”,

Recommends that the Republic of Croatia take account of all the observations of the Committee of Experts and, as a matter of priority:

1. adopt and effectively apply the legal acts and regulations necessary to implement the existing constitutional provisions and basic statutory acts aimed at protecting and ensuring the use of regional or minority languages;
2. establish by legal means an adequate institutional infrastructure for the teaching in and of the regional or minority languages in accordance with the obligations of Croatia under Article 8 of the Charter, and in particular provide sufficient teaching materials and teacher training in regional or minority languages;
3. create institutional mechanisms that encourage direct participation of the users of regional or minority languages in planning, funding and organising cultural activities and in the field of the mass media;

4. create the necessary legal basis for the official use of regional or minority languages by state and regional administration as well as in the courts of law and in particular avoid abdicating to local authorities the choice as to where Articles 9 and 10 of the Charter will be applied;
5. re-examine the administrative divisions created since 1992 in order to overcome the obstacles to the promotion of the regional or minority languages created by these newly established administrative divisions;
6. strengthen its mechanisms for monitoring the implementation of its undertakings, thus providing more comprehensive information;
7. make its periodical reports on the application of the Charter public, thus ensuring that the organisations and persons concerned are informed of the rights and duties established under the Charter and its implementation;
8. provide adequate financing for the measures intended to comply with the commitments undertaken under the Charter.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

**Recommendation RecChL(2001)3
on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages
by Finland**

*(Adopted by the Committee of Ministers
on 19 September 2001
at the 765th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Bearing in mind the instrument of acceptance submitted by Republic of Finland on 9 November 1994;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts of the Charter with respect to the application of the Charter by the Republic of Finland;

Having taken note of the comments submitted by the Finnish authorities on the content of the report of the Committee of Experts;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by Finland in its initial periodical report, supplementary information given by the Finnish authorities, information submitted by bodies and associations legally established in Finland and on the information obtained by the Committee of Experts during its “on-the-spot” visit;

Recommends that the Republic of Finland take account of all the observations of the Committee of Experts and, as a matter of priority:

1. take immediate measures to strengthen the position of the Sami language in the field of education. Special efforts should be devoted to pre-school and primary education and to making available the necessary teacher training and teaching materials for Skolt and Inari Sami which seem to be in danger of extinction;
2. increase the presence of Sami within the media, in particular by encouraging, through concrete measures, the creation of newspapers and the broadcasting of regular television programmes;
3. a. provide favourable conditions to encourage the use of Swedish, the less widely used official language, before the judicial and administrative authorities, in particular by taking measures aimed at improving the Swedish language skills of legal officials and administrative personnel;

- b. provide favourable conditions to encourage the use of Sami before judicial and administrative authorities in the Sami Homeland, in particular by taking measures aimed at improving the Sami language skills of legal officials and administrative personnel;
4. ensure the provision of services in Swedish and Sami in the health care and social welfare sectors to those who so wish;
5. make its periodical reports on the application of the Charter public, thus ensuring that organisations and persons concerned are informed of the rights and duties established under the Charter and its implementation.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

**Recommendation RecChL(2001)4
on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages
by Hungary**

*(Adopted by the Committee of Ministers
on 4 October 2001
at the 766th meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Bearing in mind the instrument of ratification submitted by the Republic of Hungary on 26 April 1995;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts of the Charter with respect to the application of the Charter by the Republic of Hungary;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by Hungary in its initial periodical report, supplementary information provided by the Hungarian Government, information submitted by bodies and associations legally established in Hungary, and information obtained by the Committee of Experts during its “on the spot visit”,

Recommends that the Republic of Hungary:

1. establish a policy for developing the Romani and Beas languages, with the aim of facilitating their use in public life, and respond to the needs of the users of these languages, in particular in education;
2. strengthen the institutional infrastructure for teaching in and of the minority languages, and develop further the possibilities of bilingual education and provide sufficient teacher training;
3. strengthen the possibilities of speakers of minority languages to use their language before the courts and in relations with the administration, by taking organisational and other appropriate measures to ensure that the existing legal mechanisms can be utilised in practice;
4. continue to develop the potential of its newly established system of minority self-governments in view of the valuable contribution it can make to the promotion of the minority languages.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation RecChL(2001)5
of the Committee of Ministers on the application of the
European Charter for Regional or Minority Languages by Norway

*(Adopted by the Committee of Ministers
on 21 November 2001
at the 773rd meeting of the Ministers' Deputies)*

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Having regard to the instrument of ratification submitted by Norway on 10 November 1993;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts on the Charter with respect to the application of the Charter by Norway;

Having taken note of the comments made by the Norwegian authorities on the contents of the Committee of Experts' report;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by Norway in its initial periodical report, supplementary information given by the Norwegian authorities, information submitted by bodies and associations legally established in Norway and on the information obtained by the Committee of Experts during its “on-the-spot” visit,

Recommends that the Norwegian authorities take account of all the observations of the Committee of Experts and, as a matter of priority:

1. create conditions that will facilitate the use of North Sami before judicial authorities;
2. clarify the status of the Kven language with a view to improving the situation of the language in conformity with Part II of the Charter;
3. take action to improve the dialogue and cooperation between representatives of the various regional or minority languages;
4. make its periodical reports on the application of the Charter public, thus ensuring that all organisations and persons concerned are informed of the rights and duties established through the Charter and its implementation.

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

Recommendation RecChL(2001)6
of the Committee of Ministers on the application of the
European Charter for Regional or Minority Languages by Switzerland

(Adopted by the Committee of Ministers
on 21 November 2001
at the 773rd meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers,

In accordance with Article 16 of the European Charter for Regional or Minority Languages;

Bearing in mind the instrument of ratification submitted by the Swiss Confederation on 23 December 1997;

Having taken note of the evaluation made by the Committee of Experts of the Charter with respect to the application of the Charter by Switzerland;

Having taken note of the comments made by the Swiss authorities on the contents of the Committee of Experts' report;

Bearing in mind that this evaluation is based on information submitted by Switzerland in its initial periodical report, supplementary information given by the Swiss authorities, information submitted by bodies and associations legally established in Switzerland and the information obtained by the Committee of Experts during its “on-the-spot” visit,

Recommends that Switzerland, whether at federal, cantonal or municipal level as the case may be, take account of all the observations of the Committee of Experts and, as a matter of priority:

1. enact legislation in application of Article 70.2 of the new Constitution in order to enable the Romansh-speaking community to benefit fully from the protection provided by the Charter;
2. make all possible efforts to remove the legal and practical obstacles to the use of Romansh and Italian in court proceedings in the Canton of Grisons;
3. explore possibilities of improving the use of Romansh and Italian at the level of the federal administration.